

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

Ai fini della prevenzione incendi le case di riposo sono strutture sanitarie, non alberghiere

2021

MARZO
APRILE

- Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio
- Gli impianti di spegnimento automatici per le cucine commerciali
- Prevenzione incendi, slitta di un anno il termine per adeguare le scuole



24ORE
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



UMAN

GLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI PER LE CUCINE COMMERCIALI

A cura dell'Associazione è stato preparato un paper dedicato agli impianti di spegnimento automatici per le cucine commerciali, con il quale è stata fatta una fotografia dei potenziali rischi incendio presenti all'interno di una cucina commerciale e delle tecnologie applicabili per prevenire i danni strutturali causati da un eventuale incendio.

3

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI LE CASE DI RIPOSO SONO STRUTTURE SANITARIE, NON ALBERGHIERE

Se la casa di riposo per anziani eroga prestazioni sanitarie non può essere assimilata, ai fini dell'applicazione della normativa antincendio, ad una struttura alberghiera e anche gli impianti antincendio vanno progettati e dimensionati in base alle prescrizioni contenute nella normativa per le strutture sanitarie.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 3 marzo 2021)

17

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, SLITTA DI UN ANNO IL TERMINE PER ADEGUARE LE SCUOLE

Slitta di un anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. La norma tecnica del 1992 concedeva alle scuole esistenti cinque anni per mettersi in regola, ora il termine viene fissato al 31 dicembre 2022

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 23 febbraio 2021)

19

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

22

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

25

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

34

Chiuso in redazione: 29 marzo 2021



UMAN

GLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI PER LE CUCINE COMMERCIALI

A cura dell'Associazione è stato preparato un paper dedicato agli impianti di spegnimento automatici per le cucine commerciali, con il quale è stata fatta una fotografia dei potenziali rischi incendio presenti all'interno di una cucina commerciale e delle tecnologie applicabili per prevenire i danni strutturali causati da un eventuale incendio.

E' stato il punto sulle norme in vigore sul territorio nazionale, su quello Europeo ed Extracomunitario ad evidenziare la distanza che ci separa, cercando di dimostrare l'importanza di allinearci allo standard UL-300 di riferimento e di investire nello sviluppo del progetto di norma prEN17446.

LA CUCINA COMMERCIALE

All'interno di queste cucine si viene a creare un elevato carico di incendio a causa della compresenza di olii di cottura sedimenti grassi nella zona filtri, nelle apparecchiature di cottura e nelle condotte di aspirazione con molteplici fonti di innesco.

QUALI SONO I RISCHI ALL'INTERNO DI UNA CUCINA INDUSTRIALE?

Le fonti di innesco possono essere banali come la rottura di un termostato della friggitrice o la fiamma di un piano cottura.

È sufficiente digitare su un qualsiasi motore di ricerca "incendi ristoranti" per rendersi conto di quanto siano frequenti e della devastazione che ne deriva.

Gli incendi che coinvolgono materiali...

Continua la lettura su uman.it
(PAPER "UMAN")



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

4

■ Cambiamenti climatici, sull'agricoltura il 63% dei costi economici delle calamità

È l'agricoltura il settore su cui si riversa la maggior parte delle perdite economiche e dei danni causati dalle calamità, che sono aumentate per frequenza, intensità e complessità. Lo indica un nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Fao. In nessun altro momento della storia, sottolinea il rapporto, i sistemi agroalimentari si sono dovuti misurare con una tale serie di minacce nuove e inattese, tra cui incendi di proporzioni enormi, eventi meteorologici estremi, sciame insolitamente grandi di locuste del deserto e rischi biologici emergenti quali la pandemia Covid-19.

Si tratta di emergenze che non solo mietono vittime, ma distruggono anche i mezzi di sussistenza agricoli e hanno ripercussioni economiche negative a livello di singole famiglie, comunità, nonché sul piano nazionale e regionale, con strascichi che si faranno sentire per generazioni. Secondo il rapporto, l'incidenza annuale delle calamità sarebbe oggi triplicata rispetto agli anni 1970 e 1980. Considerando il dato aggregato del settore agricolo, industriale, commerciale e turistico, l'agricoltura assorbe da sola il 63% delle conseguenze dei disastri naturali, mentre sono in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi a reddito medio-basso a sostenere l'urto maggiore degli eventi calamitosi.

Tra il 2008 e il 2018 le calamità naturali sono costate ai Pvs oltre 108 miliardi di dollari in termini di danni o perdite di produzione. I danni possono essere particolarmente deleteri per la sopravvivenza dei piccoli produttori. Nel periodo analizzato, la regione più duramente colpita è stata l'Asia, che ha subito perdite economiche stimate in 49 miliardi di dollari, seguita dall'Africa (30 miliardi di dollari) e da America Latina e Caraibi (29).

«Il caos creato dalla pandemia può gettare altre famiglie e comunità in difficoltà ancora più serie», sottolinea il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, nell'introduzione del rapporto. La siccità è il principale responsabile della perdita di produzione agricola, seguito da inondazioni, tempeste, parassiti e malattie, e incendi boschivi. Oltre il 34% delle perdite di produzione nei Pvs e nei paesi a reddito medio-basso è ascrivibile alla siccità, che complessivamente costa al settore 37 miliardi di dollari.

Coldiretti: la siccità costa all'Italia un miliardo l'anno

La siccità rappresenta l'evento climatico avverso più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. Lo afferma la Coldiretti in riferimento all'allarme del rapporto Fao sugli effetti delle calamità naturali in agricoltura. «Nonostante i cambiamenti climatici l'Italia – sottolinea l'organizzazione – resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne trattengono solo l'11%. Un lusso che non ci si può permettere in una situazione in cui con l'emergenza Covid l'acqua è centrale per garantire l'approvvigionamento alimentare in uno



scenario globale di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti e speculazioni che spingono la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali per garantire l'alimentazione della popolazione».

«Per cogliere una opportunità unica abbiamo elaborato e proposto per tempo un progetto concreto immediatamente cantierabile per risparmiare l'acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie – afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini –. Si tratta di un'esigenza resa necessaria dai cambiamenti climatici caratterizzati dall'alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua, lungo tutto il territorio nazionale».

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi con procedure autorizzative non complesse, in modo da instradare velocemente il progetto complessivo e ottimizzare i risultati finali. L'idea è di "costruire" senza uso di cemento per ridurre l'impatto ambientale, laghetti in equilibrio con i territori, che conservano l'acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all'industria e all'agricoltura, con ricadute positive sull'ambiente e sull'occupazione.

Il piano della Coldiretti sulle risorse idriche per il Recovery Plan punta alla transizione verde in modo da risparmiare il 30% di acqua per l'irrigazione, diminuire il rischio di alluvioni e frane, aumentare la sicurezza alimentare dell'Italia, garantire la disponibilità idrica in caso di incendi, migliorare il valore paesaggistico dei territori e garantire adeguati stoccaggi per le produzioni idroelettriche green in linea con gli obiettivi Ue di riduzione delle emissioni per il 2030. Un progetto ideato e condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti con il coinvolgimento delle Università.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Agrisole”, 18 marzo 2021)

■ **Finanziamenti alle imprese per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Bando Isi 2020**

L'Inail ha aggiornato, sulla propria pagina web dedicata al Bando ISI 2020 (Cfr. G.U n. 297 del 30 novembre 2020), il calendario con le date relative alla fase di compilazione informatica delle domande che le imprese potranno presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2021.

Attività	Scadenza
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	1 giugno 2021
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	15 luglio 2021 entro le ore 18:00
Download codici identificativi	Dal 20 luglio 2021
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione	Periodo di apertura della procedura



Attività	Scadenza
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

L'Avviso ISI 2020, che mette a disposizione 211.226.450 euro di finanziamenti a fondo perduto, ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

Possono accedere ai finanziamenti le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (destinatari di ISI agricoltura 2019-2020).

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA:

1. per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 5.000,00 ed un massimo di 130.000,00 euro. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
2. per l'Asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 2.000,00 ed un massimo di 50.000,00 euro.

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche". Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.



Per informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL. È inoltre possibile rivolgersi al servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del portale. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la chiusura.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Sicurezza24”, 16 marzo 2021”)

■ In Toscana 6,5 milioni all'unione Comuni montani per la gestione delle foreste

In arrivo alle Unioni dei Comuni montani della Toscana la prima parte di risorse da destinare, come ogni anno, al presidio delle aree montane e ai servizi relativi, in particolare quello della forestazione. Il budget, indica una nota della Regione, ammonta a 6,5 milioni e sarà destinato alla gestione del patrimonio agricolo forestale, alle attività di lotta attiva antincendio boschivo e alla gestione del vincolo idrogeologico forestale.

La Regione ha infatti delegato alle Unioni di Comuni la materia forestale che consiste nella gestione degli oltre 110mila ettari del patrimonio agricolo-forestale regionale, la funzione di lotta attiva agli incendi boschivi tramite la partecipazione al sistema Aib regionale e la gestione del vincolo forestale. Nel secondo semestre dell'anno sarà erogato l'altro 50% del totale che è pari a 13 milioni a cui si aggiungono 6 milioni di fondi regionali connessi alla Legge regionale 39 del 2000. Nel complesso si tratta dunque di un impegno di circa 19 milioni.

«Il contingente delle maestranze forestali, sebbene sia andato via via riducendosi negli anni, permette di disporre di una risorsa umana di alta professionalità e competenza con una forte connotazione territoriale – ha detto l'assessore per i Rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo – e grazie al loro lavoro possiamo mantenere questo importante patrimonio regionale. Attraverso i tecnici collocati nelle varie Unioni di Comuni poi, ogni anno vengono evase oltre 6mila pratiche di cittadini ed imprese per l'utilizzo del bosco nel pieno rispetto della legge forestale regionale, quindi a tutela della valorizzazione sostenibile della risorsa legno».

«Il patrimonio agricolo forestale regionale è estremamente variegato – ha aggiunto la vicepresidente e assessora all'Agroalimentare Stefania Saccardi – ed è composto non solo da superfici forestali, ma anche da strutture ed infrastrutture che concorrono a valorizzare aree anche di elevato pregio ambientale e naturalistico, per le quali è essenziale, sia in termini economici che sociali nonché di manutenzione dell'assetto idrogeologico, la costante presenza e presidio dell'uomo. La tutela attiva del patrimonio forestale e lo sviluppo delle sue filiere rappresentano un ruolo strategico per la necessità di tutelare e valorizzare le differenti caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali della nostra regione».

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Agrisole”, 12 marzo 2021)



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Impianti sportivi (anche scolastici), in vigore dal 3 aprile le semplificazioni per aprire i cantieri

Entra in vigore il 3 aprile il Dlgs (numero 38 del 2021) che accelera e semplifica le procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi. Norme che si applicano anche agli impianti sportivi scolastici. Il testo che – va ricordato – fa parte dei decreti che danno attuazione alle deleghe contenute nella legge 86 del 2019 per la riforma dell'ordinamento sportivo, prevede inoltre l'emanazione (entro il 31 agosto) di un regolamento unico contenente le norme tecniche di sicurezza – comprese quelle antincendio - per la costruzione, la ristrutturazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

8

Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza

Il Dlgs impegna il presidente del consiglio e vari dicasteri (Viminale, Infrastrutture e Salute) ad emanare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza, con il quale si dovrà procedere al riordino, allo svecchiamento e al coordinamento delle norme e disposizioni tecniche, comprese quelle relative al rischio sismico e idrogeologico. Il testo dovrà definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la riqualificazione e l'esercizio degli impianti sportivi, con una sezione ad hoc per gli stadi e previsioni specifiche per le manifestazioni occasionali da svolgere negli impianti sportivi. Al provvedimento viene affidata anche la regolamentazione dell'esodo in sicurezza degli occupanti, la determinazione dell'accesso ai mezzi di soccorso e l'individuazione di criteri progettuali e gestionali finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti. Viene prevista anche la revisione del procedimento per la verifica di conformità e per il rilascio del certificato di idoneità statica. Infine, un Dm dell'Interno dovrà aggiornare le norme di prevenzione incendi e quelle in materia di ordine e sicurezza.

Il nuovo iter: tempi di risposta più brevi per gli enti locali

Il Dlgs interviene sulle procedure già semplificate, prima dalla cosiddetta «legge Stadi» inserita nella legge di Stabilità 2014 e poi dalla «Manovra correttiva» del 2017 (DL 50 del 2017), per accorciare ancora di più e rendere certi i tempi di risposta degli enti pubblici che ricevono progetti per la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi. Il soggetto che si candida a realizzare l'intervento presenta al comune (o ad altro ente pubblico interessato) un documento di fattibilità delle alternative progettuali, e non più uno studio di fattibilità. Tra più soluzioni, il progetto individua – precisa ora il Dlgs - quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Presentato il documento di fattibilità, previa conferenza di servizi preliminare, il comune (o altro ente locale interessato) ha 60 giorni di tempo (non più 90) per dichiarare il pubblico interesse della proposta. In questa fase l'ente, inoltre, esprime la sua disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta. Se ci sono più istanze concorrenti, la conferenza preliminare le esamina individuando quella che prosegue l'iter. Vengono anche ora scanditi i tempi per l'indizione della prima conferenza di servizi, che deve essere convocata entro sette giorni dalla presentazione del documento di fattibilità e deve tenersi entro i successivi 15 giorni. Se tale tempistica dettata dal Dlgs non è rispettata, il proponente può richiedere la convocazione della conferenza di



servizi al presidente della regione o all'assessore allo sport. Anche l'intervento della regione sull'indizione della conferenza di servizi preliminare costituisce una novità.

Recependo le eventuali condizioni emerse in conferenza di servizi, l'interessato presenta all'ente territoriale competente il progetto definitivo, accompagnato da un piano economico-finanziario e da una bozza di convenzione (il piano economico e la convenzione erano prima previsti solo per gli impianti privati). I termini per l'approvazione del definitivo si riducono da 120 a 60 giorni se la conferenza decisoria è convocata dal comune e da 180 a 90 giorni se il progetto comporta atti di competenza regionale. Con il Dlgs 38 del 2021 l'intervento del presidente del Consiglio dei ministri (o dell'autorità delegata in materia di sport) può essere attivato non solo quando sono superati i termini entro cui gli enti sono tenuti a deliberare, ma anche se gli enti interessati non convocano la conferenza decisoria entro 15 giorni dalla presentazione del definitivo. In tal caso, il sindaco (o il presidente della regione) deve convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni. Un'altra innovazione riguarda la conferenza decisoria, che si svolge in forma semplificata e asincrona e non più in modalità simultanea e sincrona.

Nel caso in cui gli enti interessati non rispettino i tempi stabiliti per le deliberazioni in sede di conferenza preliminare o decisoria, il presidente del Consiglio (o l'autorità delegata) su istanza del proponente, concede agli enti ulteriori 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. In caso di inerzia del Comune o della Regione, il presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta che adotta i provvedimenti entro 30 giorni. Per l'intervento sostitutivo della presidenza del Consiglio, l'attuale normativa prevede un iter diversificato a seconda della dimensione degli impianti sportivi. Tale distinzione ora decade.

Destinazioni d'uso, esclusi gli alloggi per gli atleti

Come stabilito dal DL 50 del 2017, in aree contigue all'impianto, il proponente può prevedere la realizzazione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva, ad esclusione di nuovi complessi residenziali. Rispetto al DL del 2017, il Dlgs non prevede più espressamente la possibilità di realizzare, per impianti superiori a 5mila posti, alloggi di servizio per atleti e dipendenti dell'associazione o della società sportiva utilizzatrice. Resta ferma la possibilità (già prevista dal DL 50 del 2017) di proporre la demolizione e ricostruzione (anche con diversa volumetria e sagoma) di impianti da dismettere, ma – viene precisato rispetto alle precedenti disposizioni – ciò deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.

Più ampie le possibilità di sostegno da parte dell'ente locale

Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari, si allargano le possibilità di sostegno da parte degli enti pubblici interessati. Il documento di fattibilità può prevedere non solo la cessione del diritto di superficie o di usufrutto degli impianti, ma anche il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altri enti pubblici o il trasferimento della proprietà alle associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente dell'impianto.

Rispetto al testo che era approdato alla Camera e al Senato per l'ottenimento dei consuetudinari pareri, viene meno la deroga al limite del 49% che il Codice dei contratti impone, relativamente alle concessioni, all'apporto finanziario della parte pubblica. Anzi, il testo del Dlgs specifica espressamente che vale l'articolo 165 del Codice dei contratti, relativo ai rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario delle concessioni.



Il provvedimento finale sostituisce (quasi) ogni autorizzazione

Ferma restando la normativa di prevenzione incendi, il provvedimento finale di approvazione del progetto sostituisce ogni autorizzazione e permesso necessari alla realizzazione dell'opera, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (anche per gli immobili complementari o funzionali all'intervento), con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, se non disciplinato diversamente. Il verbale ha inoltre funzione di variante allo strumento urbanistico, previo assenso da parte del rappresentante del comune a ciò delegato. Per la messa in esercizio occorrono comunque la Scia antincendio e l'attivazione delle procedure per l'agibilità. Ferme restando le procedure antincendio, ogni atto autorizzativo, concessione, nulla osta, finalizzati all'esercizio dell'impianto o all'avvio di attività complementari, se non inclusi nel verbale di approvazione del progetto, sono sostituiti da una Scia.

Procedura pubblica

Per gli interventi da realizzare su impianti o aree pubbliche o nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati dall'ente interessato per oltre il 50 per cento, il progetto definitivo approvato è posto a base di una procedura pubblica alla quale può partecipare anche il promotore che, nel caso non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare il diritto di prelazione (entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva) e diventare aggiudicatario assumendo la migliore offerta presentata.

Quando è possibile l'iter "ultra-semplificato"

Nel caso in cui la proposta di riqualificazione dell'impianto sia unica e arrivi dall'associazione o dalla società sportiva che utilizza l'impianto, l'iter diventa ancora più semplice. In tal caso, può essere prevista anche la cessione a titolo gratuito dei diritti di usufrutto o di superficie per 99 anni o il trasferimento gratuito della proprietà. Inoltre, ad eccezione dei casi previsti dall'ordinamento dell'Ue per le sole opere di urbanizzazione, le società e le associazioni sportive possono affidare liberamente i lavori. In particolare, le disposizioni del Codice dei contratti non trovano applicazione per lavori di importo inferiore a un milione di euro e per lavori di importo superiore a tale soglia quando le sovvenzioni pubbliche dirette sono al massimo pari al 50% dell'importo lavori.

Inoltre, le società sportive (dilettantistiche o professionistiche) e i comuni dove queste hanno sede legale (o anche i comuni limitrofi) possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile per le quali il piano regolatore prevede la costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo bisogna tener conto degli eventuali costi per la rimozione dei manufatti e per le bonifiche ambientali. Qualora ci si trovi in presenza di più società sportive interessate all'acquisto e all'utilizzo di tali aree, l'ente locale dovrà indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 29 marzo 2021)

■ Prevenzione incendi, in vigore la norma tecnica Uni per le reti di idranti

È stata pubblicata ed è in vigore da ieri, 25 marzo, la nuova versione della norma Uni 10779 che delinea i requisiti costruttivi e prestazionali per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle reti di idranti destinate all'alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. La norma (la prima versione è del 1998) rappresenta da oltre un ventennio un riferimento importante per progettisti, installatori e manutentori. Richiamata in diversi decreti di prevenzione incendi (regole tecniche verticali, decreto Impianti e Codice), la norma è applicabile, a seguito della valutazione del rischio di incendio, ai nuovi impianti e alle modifiche di quelli esistenti, sia nelle attività civili che industriali. Le principali novità



introdotte nella nuova edizione sono state esposte durante un webinar organizzato dall'ente di normazione.

Ad illustrare i principali cambiamenti apportati rispetto alla versione del 2014 (che ovviamente è già stata ritirata) è stato Luciano Nigro, relatore della norma e vicepresidente della Commissione Uni/Ct 034 Protezione attiva contro gli incendi. «L'oggetto di questa norma - ha esordito l'ingegnere - non è ormai meritevole di grandi modifiche, come vedrete il testo è cambiato veramente nelle virgole, a dimostrazione del fatto che la norma è ormai definibile come norma matura». Tre i punti evidenziati da Nigro nel raffronto tra la versione del 2014 e l'attuale. «La prima novità - ha aggiunto - la troviamo nell'ultima definizione introdotta, ossia quella di compartimento, per ribadire il concetto secondo cui ogni impianto antincendio per poter essere considerato valido deve essere esteso all'intera area costituita dal compartimento in cui si trova. Non si fa protezione a macchia di leopardo, non si fa protezione laddove oggi c'è un mucchio di bancali di legno o di scatole di cartone, che potranno nel tempo trovarsi altrove. Quindi, se nel processo di valutazione del rischio abbiamo ritenuto il compartimento meritevole di protezione, questo deve essere protetto per intero secondo le regole della norma».

«Da questo punto in avanti non abbiamo sostanziali modifiche alla norma che è stata emessa». L'ingegnere rileva comunque una piccola novità che riguarda le reti all'aperto, «per le quali - afferma - non si parla più di distanza in generale ma di distanza nell'area protetta». Infine, «nell'appendice A sulle alimentazioni viene richiamata la 11292 come norma sui locali destinati ad ospitare le alimentazioni idriche, in particolare delle reti di idranti». La Uni 11292 (versione 2019) – va ricordato – definisce i requisiti costruttivi e funzionali minimi da soddisfare nella realizzazione di locali tecnici destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per l'alimentazione idrica di impianti antincendio. «La 12845, per la parte delle alimentazioni idriche, si applica anche alle reti di idranti; la 11292 si applica in toto alle reti idranti. Le altre novità sono minime e non cambiano lo scopo della norma», chiosa l'ingegnere.

Ad anticipare alcune novità in arrivo sul fronte antincendio è stato Marco De Gregorio, technical project manager Uni, che ha introdotto il webinar. «Nella seconda parte dell'anno – ha sottolineato - arriveremo a pubblicare sia la nuova versione della 9795 (sui sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, nda) sia la revisione della uni 9994 parte 1 relativa agli estintori (la parte 1 riguarda il controllo iniziale e la manutenzione, nda)». In entrambi i casi «si tratterà di revisioni importanti», ha precisato De Gregorio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 26 marzo 2021)

■ Comuni ai blocchi di partenza per i 700 milioni di contributi per scuole, asili nido e centri polifunzionali

Periferie di comuni capoluogo e comuni in aree svantaggiate. Sono questi i territori che sono prioritariamente destinatari dei 700 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2020 nell'arco del periodo 2021-2025 per realizzare interventi su scuole, asili nido e strutture comunali per i servizi alla famiglia. La misura è stata attuata dal Dpcm del 30 dicembre scorso (concerto Interno, Economia e Pari opportunità) registrato il 16 febbraio ma arrivato in Gazzetta solo il 18 marzo. Ora a questo decreto dovrà seguire un altro decreto (direttoriale, sempre di "concerto" con i predetti dicasteri) che approva l'avviso con le date e i moduli per le richieste. La pubblicazione in Gazzetta del Dpcm fa scattare i dieci giorni di tempo per l'emanazione del decreto direttoriale. L'uscita dell'avviso, dunque, dovrebbe essere a breve. Intanto il Dpcm fornisce una serie di informazioni importanti su ripartizione delle risorse per tipologie di intervento, limiti di importo concedibile e soprattutto requisiti e punteggi per la



valutazione dei progetti. In allegato al decreto c'è poi l'elenco dei comuni che si trovano nelle aree considerate svantaggiate.

Più esattamente, i fondi statali (100 milioni per il 2021) possono finanziare: progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia; progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Ciascun comune si può candidare con due progetti e potrà ricevere al massimo 3 milioni per ciascun progetto. Previsto un forte incentivo per gli enti già in possesso di un progetto esecutivo di scuola o asilo, premiato con 15 punti (10 per i centri polifunzionali). Il progetto definitivo riceve 8 punti (5 per i centri polifunzionali), lo studio di fattibilità ne riceve 4 (2 per i centri polifunzionali). Zero punti a chi chiede fondi con solo un'idea non supportata da alcun livello progettuale. Anche il cofinanziamento è fortemente incentivato con un punteggio direttamente proporzionale alla quota di risorse già disponibile, che arriva al massimo a 10 punti per chi dispone almeno della metà delle risorse che servono. Sono finanziabili praticamente tutti i tipi di intervento: demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996); nuova costruzione/ampliamento; adeguamento o miglioramento sismico; efficientamento energetico; adeguamento alla normativa antincendio.

Tutti gli enti locali che al termine della selezione otterranno le risorse dovranno affidare i lavori entro un determinato tempo, variabile in funzione dell'importo dell'intervento. Gli interventi di importo (inteso come «quadro economico») fino a 200mila euro vanno affidati («proposta di aggiudicazione») entro un anno, quelli tra 200mila e un milione entro 18 mesi; tutte le nuove costruzioni e gli interventi oltre il milione di euro vanno assegnati entro 21 mesi. Se vengono chiesti soldi anche per completare la progettazione, il termine si allunga di sei mesi.

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 19 marzo 2020)

■ Cappotto e nuove caldaie per il doppio salto di classe

L'articolo 119 del DL 34/2020 dispone ai commi 1, 2 e 3, che le detrazioni per interventi di efficienza energetica si applichino nella misura del 110% per le spese sostenute (nel periodo dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022) per tre tipologie di interventi. Questi interventi sono definiti trainanti, in quanto consentono di garantire l'applicazione dell'aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica incentivati con aliquota ordinaria.

Il cappotto

Il primo intervento trainante è l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (Cam) del Dm 11 ottobre 2017. L'intervento deve essere in grado di garantire una prestazione della superficie coibentata migliore rispetto ai limiti previsti dal decreto del 6 agosto 2020 «decreto Requisiti ecobonus», in vigore da ottobre 2020. Differenti sono le soluzioni tecnologiche utilizzabili per garantire il requisito, e queste tecnologie non sono esclusive tra loro. La soluzione più comune è quella del «cappotto»: uno strato isolante posto sulla superficie esterna delle pareti disperdenti. La soluzione è ottima per risolvere la maggior parte dei cosiddetti «ponti termici», ovvero i punti in cui vi sono discontinuità che generano un incremento delle dispersioni termiche. Il cappotto



garantisce la correzione dei ponti termici legati a solai, pilastri e infissi, mentre poco può fare per correggere i ponti termici legati ai balconi. Qualora l'edificio rientri nel campo di applicazione della legislazione antincendio, gli isolanti dovranno essere conformi a quanto previsto per evitare la propagazione di un eventuale incendio. Operativamente, il materiale isolante viene posato sulla superficie previa pulizia e preparazione della medesima, e viene poi fissato tramite elementi meccanici o colla. La finitura prevede una rasatura esterna, con successiva tinteggiatura della superficie intonacata.

Una soluzione ulteriore è rappresentata dall'insufflaggio, ovvero l'inserimento di materiale sfuso nelle intercapedini vuote delle pareti. Meno invasivo esteticamente del cappotto, l'insufflaggio presenta un grosso limite: non risolve i ponti termici, e rischia di non garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Dm 26 giugno 2015. Una buona soluzione, seppur molto costosa, è l'abbinamento dell'insufflaggio al cappotto: si riduce lo spessore del cappotto e si garantisce la correzione dei ponti termici. Infine, altra soluzione è quella di collocare l'isolante sulla superficie intera delle pareti: si tratta di una soluzione invasiva, che opera su parti private dell'edificio (mentre la facciata è condominiale) e richiede quindi l'autorizzazione dei singoli occupanti delle varie unità immobiliari. Tale soluzione deve essere attentamente progettata in quanto si rischia la formazione di condensa interstiziale (all'interno della struttura). Si tratta dell'unica soluzione plausibile quando la superficie esterna è vincolata e non può essere oggetto di un isolamento a cappotto. Grande attenzione deve essere fatta, in questo caso, ai ponti termici e alla loro correzione.

Gli impianti

Il secondo intervento trainante è la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con un impianto a pompa di calore (o con caldaia a condensazione o con sistema di microgenerazione). Una pompa di calore funziona pompando energia da uno spazio a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta. Le pompe di calore sono adatte per lavorare abbinate a un sistema fotovoltaico, in grado di produrre l'energia a loro necessaria per funzionare. La caldaia a condensazione rappresenta invece la soluzione più efficiente quando si voglia ricorrere alla combustione. Deve il suo nome alla capacità di recuperare il calore contenuto nei fumi di combustione che, pertanto, raffreddandosi, parzialmente condensano. Benché rientrante tra gli interventi trainanti, la sostituzione di un impianto di riscaldamento con impianto con caldaia a condensazione difficilmente (per non dire mai!) è in grado di garantire il duplice salto di classe richiesto per l'ottenimento della detrazione: si tratterà, anche in questo caso quindi, di effettuare altri interventi congiunti, volti a ridurre le dispersioni termiche dell'involucro

(Luca Rollino, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Edicola Fisco”, 11 marzo 2021)

■ Prevenzione incendi: tutti i dossier sul tavolo del Comitato tecnico di prossima nomina

Sicurezza delle facciate, crowd management, una regola ad hoc per le stazioni ferroviarie e nuove disposizioni per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Sono alcuni dei temi destinati a confluire nell'incessante ed intensa attività di revisione delle norme antincendio, concentrata su tre linee d'azione: semplificazione amministrativa, consolidamento del Codice di prevenzione incendi e revisione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), non appena ricostituito, troverà sul tavolo, già pronte per l'eventuale approvazione finale, le regole tecniche sulle chiusure d'ambito e sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, che andranno a costituire due nuovi capitoli del Codice (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019).



Tocca al ministro dell'Interno del prossimo governo (tramite Dm) ricostituire il nuovo Ccts, il cui triennio di attività è scaduto con il 2020 (secondo i bene informati le designazioni dei membri sono già pronte, vanno solo ratificate). Una volta rinnovato, il Comitato si troverà probabilmente ad accelerare per mettere un punto al lavoro dei diversi gruppi incaricati di redigere le nuove norme. Tra l'altro a luglio scadrà l'incarico dell'attuale capo del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, con cui il processo di riforma della normativa antincendio ha ricevuto una spinta decisa verso l'implementazione ed il graduale passaggio all'obbligatorietà del Codice.

Sicurezza di facciate e coperture

In un momento in cui la sicurezza delle chiusure verticali incrocia la maxi-detrazione del superbonus al 110%, arriva ad un passo dal traguardo dell'approvazione la nuova norma sulle chiusure d'ambito degli edifici civili, condomini compresi, che, stando alle ultime bozze, si applicherà anche per altezze inferiori ai 12 metri. Lo schema di Rtv (Regola tecnica verticale) era stato presentato in Ccts lo scorso 1° luglio, in seguito è stato emendato attraverso il consuetudinario lavoro svolto dai membri del Comitato centrale che, va ricordato, è un organo tecnico-consultivo e propositivo istituito nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che concorre all'elaborazione delle norme tecniche antincendio, esprimendo un parere preliminare sulle relative bozze. Lo schema di Rtv affronta anche la sicurezza antincendio delle coperture. Vale sempre il triplice e noto obiettivo: limitare la probabilità di propagazione di un incendio di origine interna attraverso le chiusure (facciate e coperture), scongiurare la possibilità che un incendio esterno possa coinvolgere l'edificio per mezzo delle chiusure ed infine evitare che parti della facciata incendiandosi possano compromettere l'esodo e l'operatività delle squadre di soccorso.

Rtv sui condomini

L'approvazione della nuova Rtv sulle chiusure d'ambito dovrà riportare in vita anche la bozza di norma verticale per gli edifici di civile abitazione (anch'essa destinata a confluire nel Codice), in quanto l'obiettivo dovrebbe essere quello di pubblicarle contemporaneamente. La nuova normativa sui condomini (di altezza antincendio superiore a 24 metri) era stata infatti licenziata dal Ccts lo scorso 11 febbraio, ma non è mai stata notificata a Bruxelles.

Intrattenimento e crowd management

È pronta e in attesa dell'approvazione finale anche la bozza di regola tecnica sulle attività di intrattenimento e di spettacolo, a carattere pubblico, che era stata presentata in Ccts lo scorso 30 settembre. Entrerà nel Codice e si applicherà in via facoltativa (in sostituzione del Dm 19 agosto 1996) alle attività di intrattenimento e spettacolo, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto. Rientrano nel campo di applicazione della norma: le sale da ballo, le discoteche, i teatri, i cinema, i centri per congressi, gli auditori, le sale convegno, i teatri di posa per le riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, le sale gioco, le sale bingo, soggetti a controllo. La norma non regola i luoghi all'aperto non delimitati. Per le grandi manifestazioni, e in seguito ai tragici fatti di piazza San Carlo a Torino verificatisi il 3 giugno 2017, è allo studio un provvedimento specifico sul crowd management (gestione della folla), un tema molto complesso e delicato che riguarda le attività di pianificazione e di supervisione dell'assembramento e del movimento ordinato della folla.

Stazioni ferroviarie

Tornerà all'ordine del giorno del Ccts anche la regola tecnica sulle stazioni ferroviarie, esaminata in via preliminare lo scorso dicembre. Si tratta di un passaggio di non poco conto, perché per la prima volta le stazioni con superficie aperta al pubblico superiore a 5mila mq avranno una disposizione antincendio specifica. Più nel dettaglio, si tratta di una regola tecnica verticale del Codice.



Aggiornamento delle norme sui luoghi di lavoro

Dovrebbe compiere un altro passo avanti anche il "pacchetto" dei tre decreti che sostituiranno il Dm 10 marzo 1998. Le nuove norme sulla gestione della sicurezza, sulla manutenzione degli impianti e sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio dovrebbero essere vicine alla notifica in Commissione europea. È quanto ha annunciato lo scorso 15 dicembre, Marco Cavriani, ingegnere a capo della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad una platea di circa 3mila ingegneri durante il convegno dedicato al Codice e organizzato dal Cni con l'Inail e i Vigili del Fuoco.

Revisione dell'elenco delle attività «soggette»

Attesi ancora a Bruxelles anche la revisione dell'allegato I al Dpr 151 del 2011 attraverso la quale sarà realizzata un'ulteriore semplificazione amministrativa e la nuova Rtv che regolerà la 81esima attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, ossia i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Gnl e Rtv sulle strutture sanitarie vicine alla pubblicazione

Sono vicini al traguardo della Gazzetta ufficiale le nuove norme per le strutture sanitarie che entreranno nel Codice come Rtv e quelle sugli impianti fissi di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di Gas naturale liquefatto (Gnl). Per esse il periodo di stand still a Bruxelles è terminato rispettivamente il 18 e 4 gennaio 2021. Sempre in tema di Gnl, è stata elaborata anche la guida tecnica per l'individuazione di misure di safety per il rifornimento in porto della navi a Gnl. Anch'essa dovrà essere riesaminata in Ccts.

Rtv sulle autorimesse

Attesa, inoltre, un'ulteriore revisione delle norme sulle autorimesse (Dm 15 maggio 2020). Come anticipato in una recente circolare dei Vigili del Fuoco, le correzioni riguarderanno le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti ed anche il livello di prestazione della misura «controllo dell'incendio» limitatamente alle autorimesse di superficie compresa tra mille e 5mila mq, con piani tra -5 e +12 metri, dove gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 10 febbraio 2021)

■ Prevenzione incendio (e scoppio) nei cantieri, arriva la guida Inail-VVFF

alla collaborazione tra l'Inail e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nascono due pubblicazioni dedicate ai rischi di incendio e di esplosione, finalizzate a implementare la cultura della sicurezza nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Uno dei due volumi è dunque dedicato al settore edile, annoverato tra quelli più rischiosi e con il più alto indice infortunistico in termini di frequenza e gravità. Il documento aiuta nell'individuazione dei pericoli presenti nei cantieri (spesso sottovalutati) e dà indicazioni sull'analisi del rischio e sulle misure da attuare, sia di prevenzione, capaci cioè di agire sulla frequenza di accadimento di eventuali incidenti, sia protettive, ossia finalizzate a contenere il danno a persone e beni qualora si verifici un incendio.

Si ripercorrono i ruoli, i compiti e le responsabilità dei diversi soggetti operanti nei cantieri. Particolare attenzione è dedicata ai rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione, con l'analisi anche di incidenti ben noti ed emblematici, tra i quali l'incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi (2019) e quello della cappella della Sacra Sindone a Torino (1997). La pubblicazione affronta inoltre il tema della gestione della sicurezza che richiede un approccio interdisciplinare per perseguire, in maniera sempre più efficace, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Oltre a esaminare i materiali, gli impianti e le lavorazioni rilevanti per la valutazione del rischio incendi e le relative misure di prevenzione e protezione, il documento analizza anche le diverse attività presenti in cantiere rientranti tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, come i depositi di gas infiammabili in



recipienti mobili o in serbatoi fissi, i depositi di gas comburenti, quali l'ossigeno, i contenitori di carburanti liquidi, i depositi di carta, cartone o legname, i gruppi elettrogeni, eccetera.

Impostazione simile anche per il volume dedicato al settore agricolo, che in particolare sviluppa specifici approfondimenti su attività estremamente «sensibili» per i rischi di incendio e di esplosione, quali: i capannoni agricoli e i fienili, i frantoi oleari, i depositi di fitofarmaci, i depositi di carburante, gli impianti biogas, e gli ambienti confinati dove possono verificarsi tragici eventi di asfissia o intossicazione.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 5 febbraio 2021)



Approfondimenti

Antincendio - 1

Ai fini della prevenzione incendi le case di riposo sono strutture sanitarie, non alberghiere

Se la casa di riposo per anziani eroga prestazioni sanitarie non può essere assimilata, ai fini dell'applicazione della normativa antincendio, ad una struttura alberghiera e anche gli impianti antincendio vanno progettati e dimensionati in base alle prescrizioni contenute nella normativa per le strutture sanitarie. La delicata questione della normativa antincendio applicabile alle case di riposo per anziani viene affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 6334 del 2021. La linea di demarcazione tra l'applicazione della normativa per gli alberghi o per le strutture sanitarie si disegna sulla base del tipo di assistenza offerta agli ospiti e sulla rispettiva autosufficienza.

17

Se c'è assistenza sanitaria non è possibile far riferimento alle norme (meno severe) applicabili agli hotel, ma va considerato il Dm 18 settembre 2002 così modificato dal Dm 19 marzo 2015. La Cassazione si pronuncia su un ricorso presentato dal legale rappresentante di una struttura che accoglieva anziani, sottoposta a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di riesame contro il sequestro della casa di riposo. Diversi i reati contestati al responsabile dell'attività, tra cui: la violazione della normativa antincendio per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, l'assenza di specifiche autorizzazioni previste per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (Dlgs 502 del 1992), compresa l'autorizzazione del prefetto (Regio decreto 1265 del 1934) e la non conformità alle norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

Come si legge nella sentenza, l'oggetto sociale dell'associazione che gestiva la casa di riposo era quello «dell'ospitalità e assistenza ordinaria a persone anziane (autosufficienti)», invece, al momento dell'ispezione dei Nas, «33 ospiti su 35 erano non autosufficienti», «avevano un'età dai 68 ai 99 anni; non erano in grado di deambulare se non con l'assistenza», inoltre, vi era la «presenza nella struttura di dossier sanitari e di medicine diverse per ciascun ospite», nonché di «letti ospedalieri, di sanitari ed infermieri» e «di fisioterapisti». Secondo la Cassazione (che rigetta il ricorso), il Tribunale del riesame aveva correttamente evidenziato che per «la natura dell'attività svolta in concreto, l'adempimento alle prescrizioni inizialmente impartite dai Vigili del Fuoco (per un'attività di tipo alberghiero) non erano sufficienti per la regolarizzazione dell'impianto antincendio per le prestazioni sanitarie di fatto erogate».

Ai fini della configurabilità del reato, secondo la pronuncia, risulta irrilevante l'eventuale adeguamento dell'impianto alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco: in tal caso l'impianto sarebbe risultato comunque non a norma in quanto le prescrizioni facevano riferimento ad un'attività dichiarata (con prestazioni esclusivamente di tipo alberghiero) non corrispondente a quella reale (in cui si forniva invece assistenza sanitaria).

Va ricordato che il Dm 18 settembre 2002 fa rientrare nel suo campo di applicazione le strutture sanitarie individuate dal Dpr 14 gennaio 1997 (articolo 4), tra cui figurano anche quelle che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno. Riguardo all'applicazione della



normativa, la tipologia di assistenza offerta rappresenta dunque un aspetto delicato, da considerare attentamente.

Tra l'altro la stessa questione è affrontata in una nota dei Vigili del Fuoco (n. P477/4101 del 14 maggio 2003) in cui «si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del Dm 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997». In linea con le attuali conclusioni della Cassazione, i Vigili del Fuoco hanno individuato nell'autosufficienza degli ospiti e nella tipologia di assistenza gli elementi da considerare attentamente per l'applicazione del Dm del 2002. E, anche in presenza di sole prestazioni di tipo alberghiero – afferma la nota citata - «si ritiene che le disposizioni allegate al citato Dm 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psicomotorie degli ospiti».

18

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 3 marzo 2021)



Prevenzione incendi, slitta di un anno il termine per adeguare le scuole

Slitta di un anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. La norma tecnica del 1992 concedeva alle scuole esistenti cinque anni per mettersi in regola, ora il termine viene fissato al 31 dicembre 2022. Nel frattempo sono stati messi a punto un piano straordinario triennale (2019-21), un piano di adeguamento in fasi (scaduto il 26 novembre 2016) e una norma flessibile entrata a far parte del Codice di prevenzione incendi con il Dm Interno del 7 agosto 2017. Percorso simile per le strutture alberghiere: trascorsi quasi 27 anni dalla pubblicazione della regola tecnica del 1994, che in origine concedeva otto anni agli albergatori per conformarsi del tutto alle disposizioni in essa contenute, ora il traguardo è spostato al 31 dicembre 2022.

Come tradizione, il Milleproroghe in sede di conversione imbarca numerosi rinvii per alcune delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il testo, che arriva blindato al Senato (va convertito entro il 1° marzo), contiene anche una proroga di tre anni per gli asili nido che per completare il primo ciclo della messa a norma hanno tempo fino al 31 dicembre 2022. Nuovi differimenti arrivano anche per i rifugi alpini e per le gallerie ferroviarie, per le quali si prevede l'elaborazione di linee guida per la sicurezza.

Scuole

Il Milleproroghe rinvia l'ultima scadenza antincendio fissata dalla legge 19 del 2017, poi differita ulteriormente dalla legge 81 del 2019, e che ora viene allontanata di un altro anno. Resta ancora inattuato quanto aveva stabilito la legge 81 del 2019 che, nel definire un piano triennale straordinario (da 98 milioni) per l'adeguamento antincendio delle scuole, aveva demandato ad un Dm Interno-Miur l'elaborazione di un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non in regola. Il decreto, mai emanato, doveva anche definire idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Costituiscono un utile riferimento le indicazioni programmatiche contenute nel decreto interministeriale del 21 marzo 2018 che, relativamente alle scuole ancora fuori norma, stabilisce un ordine di priorità da poter seguire per l'applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche verticali.

Asili nido

Per gli asili nido la proroga agisce sulla prima scadenza del piano di adeguamento in tre fasi stabilito dalla relativa regola tecnica verticale, ossia dal Dm Interno del 16 luglio 2014. Per effetto di precedenti rinvii tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2019, ora slitta al 31 dicembre 2022. È questa dunque la data entro cui gli asili nido (con oltre 30 persone presenti) devono risultare conformi ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche per le separazioni e le comunicazioni con altre attività, per la resistenza al fuoco, per i vani scala, per le uscite e gli impianti di sollevamento. Entro il 31 dicembre 2022 gli impianti elettrici devono inoltre risultare a norma e bisogna dotare di alimentazione di sicurezza sia eventuali ascensori antincendio sia gli impianti rilevanti ai fini della prevenzione e protezione. Inoltre, tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza realizzato secondo la regola dell'arte. Sempre entro il 2022 i nidi devono essere dotati di segnaletica di sicurezza, di un adeguato numero di idonei estintori portatili. Inoltre, va installato un adeguato sistema di allarme. Infine – sempre entro lo stesso termine - va predisposto il piano di emergenza e bisogna provvedere alla formazione e informazione antincendio del personale. Per effetto del differimento della prima scadenza del piano in tre fasi, vengono



allontanati nel tempo anche il secondo ed il terzo termine, che slittano rispettivamente al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2027.

Alberghi

Risulta prorogato di un anno anche il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all'entrata in vigore della regola tecnica del 1994 (Dm 9 aprile 1994) ed in possesso dei requisiti di ammissione al piano straordinario definito nel 2012 (Dm Interno 16 marzo 2012). Piano che - va ricordato - concedeva una proroga alle sole attività (esistenti al 26 aprile 1994) che rispettassero misure strutturali e gestionali minime. Tali strutture possono mettersi in regola entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione, entro il 30 giugno 2021, della Scia parziale al comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio. La Scia parziale deve attestare la conformità dell'attività ad almeno quattro delle seguenti misure tratte dalle regole verticali: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d'uscita ad uso esclusivo (senza considerare i requisiti di reazione al fuoco), vie d'uscita ad uso promiscuo (trascurando i requisiti di reazione al fuoco), locali adibiti a deposito. L'adeguamento alle restanti prescrizioni stabilite dalla normativa va completato entro il 2022.

20

Gli alberghi nelle aree danneggiate da calamità naturali

Il Milleproroghe concede un rinvio più lungo per gli hotel localizzati nei territori colpiti dai tragici eventi meteorologici di ottobre 2018, nonché per gli alberghi interessati dal devastante terremoto del Centro Italia (2016 e 2017) e per le strutture danneggiate dal sisma che ha scosso l'isola di Ischia (2017). Gli alberghi destinati a beneficiarne sono quelli con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore del Dm del 1994. Vi rientrano, più precisamente, quelli ricadenti nei territori individuati con la delibera dell'8 novembre 2018, con la quale il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Per il Centro Italia, le strutture beneficiarie della proroga sono quelle inserite nel cosiddetto "cratere" (vi rientrano i comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto Terremoto). Quanto all'isola di Ischia, le strutture interessate sono quelle dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Per le attività ricettive dei tre gruppi menzionati, l'adeguamento antincendio è prorogato di sei mesi e fissato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della Scia parziale entro il 30 giugno 2021.

Rifugi alpini

La Camera ha inoltre inserito una proroga anche per i rifugi alpini. Il differimento va letto insieme al decreto del ministero dell'Interno 3 marzo 2014 che ha modificato la normativa per i rifugi alpini e ha introdotto un piano di adeguamento in due fasi per quelli con più di 25 posti letto, esistenti alla sua entrata in vigore. Per effetto della proroga approvata alla Camera, la prima fase della messa a norma va completata entro il 31 dicembre 2021; la seconda entro il 2023.

Gallerie ferroviarie

Il Milleproroghe prevede l'emanazione di linee guida per la sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, contenenti «specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione» per le infrastrutture e per i veicoli. Le nuove disposizioni, che dovranno «assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Ue», saranno contenute in un decreto del ministero delle Infrastrutture adottato con il concerto del Viminale e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Nelle



more dell'entrata in vigore di tale decreto, vengono differiti alcuni termini antincendio contenuti nel Dm Mit 28 ottobre 2005. Viene fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui i veicoli ferroviari devono rispettare i criteri di sicurezza stabiliti dal Dm del 2005 (allegato II). Stesso termine anche per l'attuazione del programma, modulato nel tempo, per l'applicazione di misure di sicurezza basate sull'analisi del rischio e dunque sulla valutazione delle probabilità di accadimento di eventi incidentali (incendi compresi) e delle relative conseguenze. Anche per i lavori di adeguamento delle gallerie (in esercizio all'entrata in vigore del Dm del 2005) la scadenza slitta al 31 dicembre 2023.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 23 febbraio 2021)



Giurisprudenza

Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 8 marzo 2021, n. 6313

Non è attività a tutela dell'incolumità pubblica lo spegnimento di un fuoco che non è insidia

(Paola Rossi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 8 marzo 2021)

Il vigile del fuoco che spegne un fuoco e non un incendio, se subisce un danno dallo svolgimento di tale attività, non è considerato vittima del dovere con il correlato diritto al vitalizio. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 6313/2021. Non si tratta, infatti, di un intervento a tutela della pubblica incolumità, in quanto non si è sviluppata quell'insidia incontrollabile che connota l'incendio vero e proprio.

Nel caso concreto il vigile aveva provveduto allo spegnimento di un fuoco sviluppatosi a bordo strada senza insidiare persone o cose. Ciò che ha fatto escludere che si trattasse di adempimento, di un dovere del corpo cui il ricorrente apparteneva, esplicito in condizioni di particolare esposizione a rischio. Spento il fuoco e, come si legge nella sentenza di Cassazione, successivamente impegnato in un addestramento, il vigile subiva un infarto. Da cui la sua richiesta di sussidio vitalizio per l'invalidità riportata a seguito dell'evento nefasto per la salute, che lui correlava all'essersi impegnato in un'attività rischiosa a tutela dell'incolumità pubblica, proprio la circostanza che il ministero dell'Interno negava si fosse realizzata. Con la conseguente negazione del presupposto per essere considerato una vittima del dovere, meritevole di sostegno previdenziale attraverso il vitalizio.

La Cassazione conferma che non si trattasse di situazione di particolare pericolo, quella in cui aveva agito il vigile, e che lo spegnimento non rientrasse nella lettera e) del comma 263 dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005). Non aveva cioè agito a tutela della pubblica incolumità.



Il condominio è una comunità in cui gli interventi sulle cose comuni devono essere decisi dall'assemblea e l'esecuzione delle delibere è affidata all'amministratore: pertanto è vietato il “fai da te”, che spesso può essere assai pericoloso per l'incolumità pubblica. È il caso trattato dalla Cassazione (sentenza 4484/2021) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condòmino avverso la sentenza di condanna per il reato di incendio colposo del tetto condominiale.

I fatti

Il condòmino senza l'autorizzazione dell'amministratore, di propria iniziativa eseguiva, mediante un cannello a gas, la saldatura di un lembo della guaina catramata del tetto e causava un vasto incendio che interessava l'intero condominio. La sentenza di condanna affermava la sussistenza della sua colpa, nel cagionare l'incendio, poiché effettuava tale attività senza averne le competenze tecniche e perché non si era rivolto all'amministratore del condominio, al fine di consentirgli di eseguire le opere di impermeabilizzazione del tetto, tramite un'impresa specializzata.

Il Tribunale sosteneva che la causa dell'incendio del condominio era dovuta all'attività del condòmino che aveva cagionato le fiamme, mediante il maldestro ed improprio utilizzo dello strumento di lavoro. La difesa ricorreva in Cassazione affermando l'ingiustizia della sentenza di condanna in cui non era stato individuato il nesso causale tra l'opera del condòmino e l'incendio e lamentava perché il giudice di appello non avesse disposto una perizia al fine di accertare se il tetto fosse o meno ventilato, circostanza che avrebbe inciso sui tempi di propagazione dell'incendio.

La decisione della Suprema corte

La Cassazione osservava che il giudice di primo grado aveva accertato, come indicato nella relazione dei vigili del fuoco, che il punto di innesco dell'incendio insisteva nel punto in cui aveva lavorato il condòmino. Inoltre il giudice accertava l'utilizzo da parte del condòmino di uno strumento atto a sprigionare un intenso calore nel corso delle operazioni di saldatura della guaina catramata e il subitaneo innesco della combustione, che assumeva il carattere dell'incendio, poiché i legni iniziavano a crepitare nel sottotetto, sino ad incontrare l'ossigeno, e ad incendiarsi.

Il giudice di legittimità affermava che non era rilevante la ventilazione del tetto, perché tale caratteristica avrebbe riguardato i tempi dell'incendio e non la sua dinamica. La Cassazione sosteneva che la Corte di appello avesse dato conto degli elementi convergenti al sostegno della spiegazione dell'incendio, senza escludere la tesi alternativa della difesa, sostenendone l'inidoneità a introdurre un ragionevole dubbio in ordine all'origine dell'incendio.

L'evidenza della responsabilità

Neppure ha errato il giudice di appello a non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, al fine di disporre una perizia tecnica, poiché nel caso trattato non emergevano lacune o manifeste illogicità, ricavabili nella sentenza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

La Cassazione affermava che la motivazione della sentenza di condanna, consistente in un duplice giudizio conforme di condanna, non presentasse i vizi lamentati dalla difesa poiché appariva congrua con riferimento alla problematica della ventilazione del tetto, che escludeva, ed era coerente con il

materiale probatorio esaminato. La Corte, considerata la colpa del ricorrente nel presentare il ricorso dichiarato inammissibile, lo condannava a pagare euro tremila alla Cassa delle ammende e a rifondere alle parti civili le spese di giudizio.



Rassegna normativa

(G.U. 26 marzo 2021, n. 74)

Ambiente, Salute e Sicurezza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 22 settembre 2020, n. 188

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)
(G.U. 9 febbraio 2021 n. 33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 aprile 2020

Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto-legge n. 123 del 2016. (Ordinanza n. 101/2020). (21A00485)
(G.U. 9 febbraio 2021 n. 33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 maggio 2020

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalita' e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 98/2020). (21A00482)
(G.U. 9 febbraio 2021 n. 33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 maggio 2020

Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalita' procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016. (Ordinanza n. 100/2020). (21A00484)
(G.U. 9 febbraio 2021 n. 33)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia. (21A00830)
(G.U. 10 febbraio 2021 n. 34)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 13 gennaio 2021

Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (21A00674)
(G.U. 10 febbraio 2021 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 29 giugno 2020

Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti. (Ordinanza n. 103/2020). (21A00487)
(G.U. 10 febbraio 2021 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 29 giugno 2020

Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti. (Ordinanza n.



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
Marzo-Aprile 2021



104/2020). (21A00488)
(G.U. 10 febbraio 2021 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 17 settembre 2020

Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto. (Ordinanza n. 105/2020). (21A00489)
(G.U. 10 febbraio 2021 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 22 agosto 2020

Linee guida sui Programmi straordinari di ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 107/2020). (21A00491)
(G.U. 11 febbraio 2021 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 17 settembre 2020

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 106/2020). (21A00490)
(G.U. 11 febbraio 2021 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 10 ottobre 2020

Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e ulteriori disposizioni. (Ordinanza n. 108/2020). (21A00492)
(G.U. 11 febbraio 2021 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 23 dicembre 2020

Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica. (Ordinanza n. 109/2020). (21A00493)
(G.U. 11 febbraio 2021 n. 35)

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020

Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT - Alert. (21A00828)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 febbraio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 739). (21A00938)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 738). (21A00827)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 21 novembre 2020

Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Ordinanza n. 110). (21A00657)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 2020

Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata. (Ordinanza n. 111). (21A00658)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 2020

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 112). (21A00659)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 2020

Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Commissario straordinario e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 113). (21A00660)
(G.U. 12 febbraio 2021 n. 36)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2020

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21A00757)
(G.U. 13 febbraio 2021 n. 37)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. (21A00960)
(G.U. 13 febbraio 2021 n. 37)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00968)
(G.U. 15 febbraio 2021 n. 38)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00969)
(G.U. 15 febbraio 2021 n. 38)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2020

Modifica del decreto 31 marzo 2020, recante «Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A00898)
(G.U. 15 febbraio 2021 n. 38)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 febbraio 2021

Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021). (21A00835)
(G.U. 15 febbraio 2021 n. 38)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 10 febbraio 2021

Nomina dell'Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP Basilicata) quale soggetto attuatore. (Ordinanza n. 3/2021). (21A00896)
(G.U. 15 febbraio 2021 n. 38)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021. (21A00773) (Suppl. Ordinario n. 10)
(G.U. 16 febbraio 2021 n. 39)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 740). (21A01015)



(G.U. 17 febbraio 2021 n. 40)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccafloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno. (21A01016)
(G.U. 18 febbraio 2021 n. 41)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 febbraio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 741). (21A01053)
(G.U. 18 febbraio 2021 n. 41)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (21A00992)
(G.U. 22 febbraio 2021 n. 44)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (21A01075)
(G.U. 22 febbraio 2021 n. 44)

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00024)
(G.U. 23 febbraio 2021 n. 45)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2021**

Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. (21A01101)
(G.U. 23 febbraio 2021 n. 45)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta. (21A01136)
(G.U. 24 febbraio 2021 n. 46)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotona. (21A01137)
(G.U. 24 febbraio 2021 n. 46)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 febbraio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 742). (21A01092)
(G.U. 24 febbraio 2021 n. 46)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 febbraio 2021**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 743). (21A01093)
(G.U. 24 febbraio 2021 n. 46)

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)
(G.U. 26 febbraio 2021 n. 48)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 febbraio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento. (21A01230)



(G.U. 26 febbraio 2021 n. 48)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 febbraio 2021**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 711 dell'11 novembre 2020 in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 744). (21A01157)
(G.U. 26 febbraio 2021 n. 48)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 febbraio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. (21A01260)
(G.U. 28 febbraio 2021 n. 50)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 febbraio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Basilicata. (21A01261)
(G.U. 28 febbraio 2021 n. 50)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 febbraio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte. (21A01262)
(G.U. 28 febbraio 2021 n. 50)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 febbraio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise. (21A01263)
(G.U. 28 febbraio 2021 n. 50)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 febbraio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A01264)
(G.U. 28 febbraio 2021 n. 50)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 febbraio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Citta' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria. (Ordinanza n. 745). (21A01224)
(G.U. 2 marzo 2021 n. 52)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 febbraio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 747). (21A01292)
(G.U. 2 marzo 2021 n. 52)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (Suppl. Ordinario n. 17)
(G.U. 2 marzo 2021 n. 52)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria. (21A01295)
(G.U. 3 marzo 2021 n. 53)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania. (21A01296)



(G.U. 3 marzo 2021 n. 53)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 febbraio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 746). (21A01265)
(G.U. 3 marzo 2021 n. 53)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»». (21A01409)
(G.U. 4 marzo 2021 n. 54)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. (21A01466)
(G.U. 6 marzo 2021 n. 56)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (21A01467)
(G.U. 6 marzo 2021 n. 56)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e Pistoia. (21A01372)
(G.U. 10 marzo 2021 n. 59)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza. (21A01373)
(G.U. 10 marzo 2021 n. 59)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento franoso che il 22 febbraio 2021 ha interessato il cimitero del comune di Camogli, in provincia di Genova. (21A01374)
(G.U. 10 marzo 2021 n. 59)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. (21A01552)
(G.U. 10 marzo 2021 n. 59)

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)
(G.U. 11 marzo 2021 n. 60)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari, di Santa Marina Salina e di Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (21A01375)
(G.U. 11 marzo 2021 n. 60)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni, 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 in parte del territorio della Provincia autonoma di Trento. (21A01376)
(G.U. 11 marzo 2021 n. 60)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 in parte del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. (21A01378)
(G.U. 11 marzo 2021 n. 60)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2021



Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mazzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Porte di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento. (21A01390)
(G.U. 11 marzo 2021 n. 60)

LEGGE 12 marzo 2021, n. 29

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00038)
(G.U. 12 marzo 2021 n. 61)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)
(G.U. 13 marzo 2021 n. 62)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia. (21A01594)
(G.U. 13 marzo 2021 n. 62)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise. (21A01595)
(G.U. 13 marzo 2021 n. 62)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01596)
(G.U. 13 marzo 2021 n. 62)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 febbraio 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 2 al 4 agosto 2020. (21A01391)
(G.U. 15 marzo 2021 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 2 marzo 2021

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccaloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno. (Ordinanza n. 748). (21A01509)
(G.U. 15 marzo 2021 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 3 marzo 2021

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 749). (21A01508)
(G.U. 15 marzo 2021 n. 64)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2021

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell'areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021. (21A01597)
(G.U. 16 marzo 2021 n. 65)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 gennaio 2021

Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione. (21A01353)
(G.U. 16 marzo 2021 n. 65)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2021



Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. (21A01639)
(G.U. 17 marzo 2021 n. 66)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
ORDINANZA 15 marzo 2021**

Disposizioni per ottimizzare l'impiego delle dosi di vaccino. (Ordinanza n. 2/2021). (21A01760)
(G.U. 18 marzo 2021 n. 67)

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)
(G.U. 19 marzo 2021 n. 68)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (21A01799)
(G.U. 20 marzo 2021 n. 69)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A01800)
(G.U. 20 marzo 2021 n. 69)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise. (21A01801)
(G.U. 20 marzo 2021 n. 69)

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)
(G.U. 22 marzo 2021 n. 70)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 4 marzo 2021**

Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (21A01609)
(G.U. 23 marzo 2021 n. 71)

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00048)
(G.U. 24 marzo 2021 n. 72)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 marzo 2021**

Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)
(G.U. 24 marzo 2021 n. 72)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2021**

Modifica del decreto 3 giugno 2020 concernente le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19. (21A01809) Pag. 5
(G.U. 25 marzo 2021 n. 73)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. 193

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. (21G00050)
(G.U. 26 marzo 2021 n. 74)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA 16 marzo 2021

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 750). (21A01782)

(G.U. 26 marzo 2021 n. 74)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 26 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01967)

(G.U. 27 marzo 2021 n. 75)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 26 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968)

(G.U. 27 marzo 2021 n. 75)



Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra febbraio e marzo

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO


- **UNI EN 1366-5:2021** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi
- **UNI EN 1366-4:2021** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- **UNI 10779:2021** Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
- **UNI 11512:2021** Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti
- **UNI EN 14972-1:2021** Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 1: Progettazione, installazione, controllo e manutenzione

Scopri le linee guida UMAN





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
Marzo-Aprile 2021

